

CAPITOLATO SPECIALE APPALTO: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A.

Via Mazzini n. 22 34100 Trieste

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO TRIENNALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELLA SOCIETA'

FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.

ARTICOLO 1:

OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato disciplina l'incarico inerente il servizio professionale di brokeraggio assicurativo ai sensi del d.lgs. 07.09.2005 n. 209. Il broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di supporto in materia assicurativa e, in particolare, si impegna ad espletare le attività specialistiche di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. presa in carico e gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi della Società già sottoscritti al momento dell'affidamento del servizio di brokeraggio in oggetto, con segnalazione preventiva delle scadenze di pagamento e di altri adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, controllo sui contenuti delle eventuali appendici alle polizze in essere, previa verifica della correttezza dei premi chiesti dalle compagnie di assicurazione;
2. individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ed i relativi organi amministrativi, dirigenti e funzionari potrebbero essere soggetti;

CAPITOLATO SPECIALE APPALTO: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

3. analisi delle polizze assicurative in essere ed individuazione di eventuali interventi di razionalizzazione, anche al fine d'individuare e/o analizzare eventuali carenze;
4. presentazione di un progetto di *risk management* dei servizi assicurativi in base alle effettive e molteplici esigenze della Società che sia in linea con le previsioni normative in materia vigenti per le Società partecipate Pubbliche e con le innovazioni legislative, le evoluzioni giurisprudenziali e l'andamento del mercato, evidenziando i risultati dell'analisi in termini economici (previsione di spesa) e dell'analisi in termini costi-benefici;
5. redazione di nuove proposte di capitolati di polizza rinvenibili sul mercato che offrano la massima tutela del rischio assicurato sia in termini di condizioni generali di polizza sia in termini di valore della copertura assicurativa, accompagnati dalla segnalazione indicativa dei costi;
6. aggiornamento e revisione delle coperture nel caso di evoluzione del mercato assicurativo nel corso della durata dell'incarico o nel caso di nuovi adempimenti obbligatori in materia assicurativa ovvero di insorgenza di nuovi o maggiori rischi assicurabili;
7. collocamento o collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative di cui vorrà dotarsi Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A e predisposizione dei capitolati di gara per la sottoscrizione dei nuovi contratti di assicurazione, nella predisposizione della documentazione di gara in considerazione delle esigenze assicurative di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. e delle evoluzioni legislative, regolamentari e giurisprudenziali;
8. assistenza tecnica per l'attività di controllo e di sottoscrizione definitiva dei contratti – polizze assicurative dopo l'espletamento della gara;
9. collaborazione e assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione e ciò sia per i contratti stipulati con la collaborazione del broker aggiudicatario sia per quelli già in corso alla data di sottoscrizione del presente atto;

CAPITOLATO SPECIALE APPALTO: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

10. gestione dei sinistri, anche qualora Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. venga a trovarsi nelle vesti di danneggiato, compresa la fase della liquidazione e d'interruzione dei termini di prescrizione, occorsi durante il periodo contrattuale o che, pur riferendosi al periodo precedente, non siano ancora stati definiti alla data dell'affidamento del servizio di brokeraggio (a titolo esemplificativo: monitoraggio sullo stato della pratica di sinistro, verifica della esistenza dei presupposti alla liquidazione da parte della compagnia di assicurazione dei danni richiesti da terzi, verifica della correttezza degli importi liquidati e della franchigia contrattuale richiesta);
11. per i sinistri attivi: per eventuali risarcimenti offerti per somme inferiori al danno richiesto o documentato dai competenti uffici della Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., sarà cura del Broker produrre gli elementi necessari a giustificare la differenza, allegando un proprio parere di congruità non vincolante per l'Ente;
12. per i sinistri passivi: in caso di danno di entità entro la soglia di franchigia prevista dalla polizza, il Broker si impegna ad esprimere una valutazione in merito oltre che a trasmettere – se assunto in gestione dalla Compagnia Assicurativa - copia della perizia redatta dal perito della Compagnia assicurativa e di ogni altra documentazione idonea a consentire il nulla osta dell'Ente per la liquidazione del danneggiato;
13. consulenza sulla gestione stragiudiziale dei sinistri gestiti direttamente dalla Società che rientrano nella competenza per valore del Giudice di Pace;
14. predisposizione di adeguata informativa ai dipendenti/dirigenti, attraverso appositi ed adeguati strumenti, sul complesso delle polizze, concernenti i medesimi, evidenziandone sinteticamente termini e condizioni;
15. pagamento dei premi assicurativi e gestione delle scadenze, con impegno a far rilasciare a Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. le polizze, le appendici e ogni altra documentazione emessa dalle compagnie di assicurazione in originale e debitamente quietanzate. Nel caso in cui il broker non rispetti i termini di

CAPITOLATO SPECIALE APPALTO: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

pagamento dei premi indicati nelle polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e della eventuale sospensione della garanzia assicurativa;

16. predisposizione di un report trimestrale sull'andamento dei sinistri, corredato da valutazioni tecniche e proposte anche con la segnalazione di possibili e/o convenienti metodi di prevenzione degli eventi dannosi;

17. predisposizione di un rapporto annuale che, in relazione agli elementi principali del programma assicurativo, evidenzia gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine;

18. tempestiva trasmissione delle novità legislative e di pronunce giurisprudenziali innovative che intervengano nel corso del servizio e valutazione del relativo impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo della Società;

19. studio ed analisi della normativa di settore e dei contratti collettivi nazionali di lavoro al fine di individuare eventuali obblighi assicurativi della Società, con consegna del relativo elaborato entro 90 giorni dall'affidamento del presente servizio di brokeraggio e comunque ogni qualvolta intervengano novità e/o lo richieda la Società;

20. consulenza in materia assicurativa, anche con la resa di pareri in forma scritta, per quel che concerne l'individuazione delle coperture assicurative, e relativi massimali, da chiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché nella successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni di capitolato;

21. consulenza nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con la Società convenzioni e contratti di vario tipo, nonché supporto nella verifica della rispondenza delle polizze sottoscritte con i requisiti richiesti;

CAPITOLATO SPECIALE APPALTO: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

22. aggiornamento e formazione del personale della Società che collabora, a qualsiasi titolo, alla gestione delle polizze, almeno con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta intervengano novità in materia di assicurazioni

Tutte le attività sopra elencate debbono ritenersi obbligatorie al fine di svolgere efficientemente l'incarico nei confronti della Società. Pertanto l'affidatario dovrà adottare tutte quelle azioni necessarie al fine di ottenere una buona riuscita del servizio, sollevando la Società da ogni responsabilità sull'eshaustività delle prestazioni stesse.

Il broker non potrà in alcun modo impegnare Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., se non preventivamente autorizzato.

ARTICOLO 2:

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

L'attività prestata dal broker non comporta alcun impegno di spesa diretto a carico della Società ma viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker (clausola di brokeraggio). A tale scopo l'impresa aggiudicataria dovrà rilasciare apposita dichiarazione d'onore in merito alla correttezza nei rapporti con le compagnie assicuratrici, a tutela degli interessi della Società appaltante, dalla quale risulti che l'attività di mediazione e consulenza assicurativa verrà realizzata secondo le regole deontologiche e con piena professionalità, con l'obiettivo di garantire all'amministrazione appaltante i migliori prezzi di mercato riferiti ai prodotti assicurativi intermediati. Friuli Venezia Giulia Strade stabilisce il tetto massimo della

CAPITOLATO SPECIALE APPALTO: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

provvigione nella misura del 10% dei premi imponibili pagati dalla Società come previsto nella documentazione concorsuale.

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle compagnie assicurative per la stipula dei contratti di assicurazione.

La percentuale delle provvigioni dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedura di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative.

Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui la Società non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative.

In occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero della stipula di nuovi contratti per le coperture assicurative esistenti, in seguito alla loro scadenza o alla eventuale risoluzione anticipata, troveranno applicazione le provvigioni indicate dall'aggiudicatario in sede di gara che egli si impegna a rispettare ed a non modificare per tutta la durata del contratto del servizio di brokeraggio in oggetto.

L'importo annuo presunto del servizio è quantificato in € 48.279,24 per un ammontare presunto dei premi assicurativi nei tre anni di affidamento pari a € 1.761.206,73 comprensivi delle imposte e tasse previste per legge. L'ammontare dei premi assicurativi potrà variare nel corso della durata del contratto in relazione al numero e al valore delle polizze assicurative stipulate dalla Società. La percentuale delle provvigioni dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedura di selezione dal contraente per l'assunzione di polizze assicurative.

ARTICOLO 3:

CAPITOLATO SPECIALE APPALTO: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio ha durata triennale dalla successiva data di sottoscrizione del contratto o dall'eventuale esecuzione d'urgenza. Da tale data l'aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo adempiendo agli obblighi previsti dal presente Capitolato e dall'offerta presentata in sede di gara.

In ogni ipotesi di cessazione del servizio sia per naturale scadenza sia per risoluzione o recesso da parte della Società, l'aggiudicatario si impegna a continuare il rapporto contrattuale fino all'individuazione del nuovo contraente alle medesime condizioni economiche e normative per un periodo non inferiore ai 90 giorni dalla data certa di cessazione di cui sopra.

L'incarico cesserà in ogni caso immediatamente, nel caso in cui venga meno l'iscrizione al RUI ex art. 109 d.lgs. 209/2005 dell'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 57, co. 5 lett. b) del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., la Società si riserva la possibilità discrezionale di procedere al rinnovo del servizio per un ulteriore triennio alla luce della valutazione della convenienza del rapporto, dei risultati ottenuti e della copertura economica a disposizione. L'eventuale "ripetizione" sarà connotata dagli stessi elementi essenziali e costitutivi dei servizi oggetto del primo affidamento ed avverrà agli stessi prezzi, patti e condizioni.

ARTICOLO 4:

SITUAZIONE ASSICURATIVA DELLA SOCIETÀ FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.:

Il valore dei premi imponibili, stimato per il triennio (calcolato sulla base degli ultimi premi assicurativi corrisposti in via definitiva dalla Società) ammonta ad €1.448.377,17 di cui € 213.453,03 per RCAUTO/A.R.D. ed a € 1.234.924,14 per altre

CAPITOLATO SPECIALE APPALTO: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

polizze. Pertanto, il valore stimato del presente appalto, parametrato al tetto massimo delle provvigioni nella misura del 10% dei premi imponibili pagati dalla Società, ammonta ad € 48.279,24 annui.

I dati principali relativi alle polizze assicurative, riferite all'annualità 2014-2017, sono i seguenti:

POLIZZE	PREMIO ANNUALE IMPONIBILE
RCT – RCO – su Km di competenza della Società (*)	334.478,52
RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE	25.503,09
D&O AMMINISTRATORI e DIRIGENTI	8.400,00
ALL RISK – su perizia di stima (*)	6.746,58
INFORTUNI (*)	1.448,55
INFORTUNI RISCHI AUTOMOBILISTICI (*)	8.536,58
VITA M/P DIRIGENTI	5.227,44
TUTELA LEGALE PROCEDIMENTI CIVILI E AMM.VI	6.993,81
TUTELA LEGALE PROCEDIMENTI PENALI (*)	11.729,03
PATENTE PROTETTA (*)	2.577,78
RC AUTO (*)	69.878,75
A.R.D.	1.272,26
TOTALE	482.792,39

N.B. le polizze seguite da asterisco sono soggette a regolazione del premio

CAPITOLATO SPECIALE APPALTO: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

ARTICOLO 5:

PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Il pagamento dei premi relativi ai contratti assicurativi, a partire dalla data di inizio del servizio di brokeraggio in oggetto, avverrà esclusivamente per il tramite dell'aggiudicatario, il quale si impegna e si obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto della Società, nei termini e con le modalità convenuti con la compagnia stessa.

Il pagamento dei premi dovuti all'assicuratore verrà effettuato dalla Società al broker a seguito della trasmissione da parte di quest'ultimo, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del termine indicato nella polizza per il pagamento del premio, del carico contabile, al quale andrà allegato il documento contrattuale con la relativa specifica dell'importo dovuto e la conferma dell'avvenuta verifica della correttezza dello stesso.

La corresponsione al broker ha valore liberatorio per la stessa e concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 c.c.

Il broker contestualmente ai versamenti si impegna a far rilasciare alla Società le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicurative in originale e debitamente quietanzate che trasmetterà alla Società.

In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia Assicuratrice faranno fede esclusivamente le evidenze contabili, cioè il mandato di pagamento fatto a favore del Broker che sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza per la Società stessa.

CAPITOLATO SPECIALE APPALTO: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia di assicurazione entro i termini indicati nelle polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Ai sensi del Decreto del Ministro dell' Economia e delle Finanze 18.01.2008 n. 40, la Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. prima di effettuare un pagamento superiore a Euro 10.000,00, verificherà se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo almeno pari a tale importo. In caso affermativo, la Società non potrà procedere al pagamento e dovrà segnalare la circostanza all' agente della riscossione competente.

ARTICOLO 6:

OBBLIGHI DELLE PARTI

Il broker si impegna al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:

1. osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio al fine di garantire la completezza e la fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase, nonché svolgere il servizio secondo quanto dettagliato nel presente capitolato;
2. assumersi tutte le spese ed oneri accessori connessi e derivanti dall'espletamento del servizio, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso;
3. assumersi ogni responsabilità relativa al risarcimento dei danni subiti dalla Società dovuti a propri errori, omissioni e negligenze, tenuto conto della natura dell'incarico;

CAPITOLATO SPECIALE APPALTO: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

4. prima della stipulazione del contratto o dall'eventuale esecuzione anticipata, il broker deve dimostrare di aver contratto polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali nel rispetto della normativa vigente. Detta polizza, deve essere mantenuta per tutta la durata dell'incarico e deve avere un massimale non inferiore ad almeno Euro 2.500.000,00 come previsto dall'art. 7 del presente capitolato;
5. proporre alla Società tutte quelle polizze assicurative imposte dalla legge, dai C.C.N.L. e da qualsiasi altra fonte normativa
6. nominare, almeno dieci giorni prima della data di effettiva decorrenza del servizio, il Responsabile principale del servizio avente requisiti professionali adeguati ed esperienza pluriennale nell'organizzazione di servizi di brokeraggio assicurativo presso Enti Pubblici e/o Società a prevalente partecipazione pubblica utile a gestire le criticità riconducibili alle materie oggetto dell'appalto. Il referente dovrà garantire la gestione degli interventi nei tempi e nei modi richiesti dal presente Capitolo nonché il corretto espletamento del servizio anche mediante gestione delle risorse indicate nel progetto tecnico tramite il quale è stato conseguito l'affidamento, comunicando i numeri telefonici, telefax, mail e quant'altro possa essere utile. Nel caso di sostituzione del Responsabile o del/i referente/i, dovrà essere data notizia scritta entro cinque giorni dalla sostituzione. L'eventuale sostituto dovrà possedere i requisiti e l'esperienza professionale almeno pari a quella del soggetto sostituito, compresa l'iscrizione all'albo degli intermediari (art. 109, comma 2, lett. e) del d.lgs. 209/2005 e s.m.i.;
7. l'aggiudicatario è responsabile di accertate carenze delle prestazioni dovute anche qualora non si siano rilevate in vigenza del contratto, ma vengano accertate in seguito, ed è tenuto a risarcire la Società degli eventuali danni subiti;
8. riscontrare tutte le richieste di chiarimento relative alle polizze stipulate e ad esprimere pareri in materia assicurativa entro 10 giorni dal ricevimento di una

CAPITOLATO SPECIALE APPALTO: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

richiesta scritta formulata dalla Società anche via mail, salvo che la stessa comunichi un termine minore per ragioni di urgenza. Analogamente, qualora la Società necessiti di un incontro di carattere organizzativo e/o chiarificatore, sarà onere del Broker fissare la data per lo stesso nel più breve tempo possibile e comunque non superiore a 7 giorni, compatibilmente con le esigenze di tutti gli interessati;

9. osservare gli adempimenti di cui all'art. 1 del presente capitolato.

La società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. si impegna ai seguenti obblighi:

1. non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del broker;
2. inserire in ciascun Capitolato Speciale relativo alla stipula di polizze assicurative la percentuale della provvigione da riconoscere al broker incaricato per il tramite delle compagnie di assicurazione;
3. comunicare alle compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative, che l'incarico di gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidato al broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti lo stesso per conto dell'Ente;
4. fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo degli obblighi inerenti il servizio di che trattasi.

Restano di esclusiva competenza della Società:

1. la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal broker;
2. la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
3. le modalità di scelta del contraente delle coperture assicurative da attivare;
4. la sottoscrizione di tutti gli atti e contratti, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri;
5. la facoltà di recedere, dal contratto di brokeraggio, con le modalità previste dall'art. 10 del presente capitolato.

CAPITOLATO SPECIALE APPALTO: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Divieti

Al Broker viene espressamente vietato:

1. di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.;
2. di stipulare o sottoscrivere atti che possano, in qualunque modo, impegnare Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. senza il suo preventivo ed esplicito consenso;
3. cedere il servizio, in tutto o in parte in subappalto.

Referente del Servizio da parte di Friuli Venezia Giulia Strade

Il Broker, nello svolgimento del servizio, dovrà fare riferimento al personale individuato all'uopo da Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. e tempestivamente comunicato; tutte le comunicazioni via mail dovranno altresì essere inoltrate a tutti gli indirizzi all'uopo indicati dalla Società onde evitare che l'eventuale assenza di uno dei dipendenti incaricati possa causare ritardi nell'espletamento delle incombenze a carico della Società.

ARTICOLO 7:

CAUZIONI, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

La cauzione provvisoria, prescritta dall'art. 75 del Codice dei Contratti, è stabilita nella somma pari al 2% dell'importo delle prestazioni a base d'appalto di cui all'art. 3 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Le modalità di prestazione della cauzione provvisoria sono regolate dall'art. 75 del Regolamento del Codice dei Contratti, in specie la stessa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 c.c. nonché l'operatività

CAPITOLATO SPECIALE APPALTO: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Si applica la disposizione di cui all'articolo 75 comma 7 del Codice dei Contratti.

La cauzione definitiva prescritta dal primo comma dell'art. 113 del Codice dei Contratti è stabilita in un importo pari al 10% dell'importo dei servizi al netto del ribasso d'asta. In caso d'aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Le modalità di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dal Codice dei Contratti e dal relativo Regolamento. La cauzione definitiva sarà svincolata a norma di legge.

Le modalità di prestazione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva sono altresì regolate dalle prescrizioni contenute nella documentazione concorsuale.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica altresì l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento.

L'aggiudicatario deve essere in possesso della copertura per la responsabilità professionale nel massimale di €2.500.000,00 a garanzia dei danni prestati nello svolgimento dell'attività oggetto del presente appalto, garantendo l'efficacia della

CAPITOLATO SPECIALE APPALTO: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

stessa per tutta la durata del servizio pena la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 8:

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente, ex art. 1373 c.c., il contratto in qualunque momento, previo preavviso al broker da formalizzare tre mesi prima, senza alcuna applicazione di penali a suo carico, fatto salvo ogni altro eventuale atto che si rendesse necessario a tutela del pubblico interesse. Si riserva altresì di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso, con le modalità ritenute opportune.

Ai sensi dell'art. 1453 e 1456 c.c., in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, determina la risoluzione automatica del contratto e la totale escussione della cauzione definitiva, anche in assenza di danno, l'inadempienza da parte dell'aggiudicatario nel fornire il servizio in conformità anche ad una sola delle condizioni riportate nel presente capitolato e nell'offerta.

Costituisce ulteriore causa di risoluzione di diritto il contratto, art. 1456 c.c., in caso di radiazione o cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del D. Lgs. N. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni private);

In caso di risoluzione all'aggiudicatario sono addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali.

In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte della Società, l'aggiudicatario si impegna comunque alla continuazione del rapporto contrattuale al fine di consentire

CAPITOLATO SPECIALE APPALTO: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

l'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo contraente e il graduale passaggio delle competenze all'eventuale nuovo broker, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni e non inferiore a 45 (quarantacinque) giorni, dalla data della comunicazione a mezzo raccomandata a.r. / PEC di recesso, di risoluzione o della scadenza naturale.

E' facoltà altresì della Società affidare l'esecuzione del servizio al concorrente che segue in graduatoria ai sensi dell'art. 140 del d.lgs. 163/06 e s.m.i.

In caso di risoluzione del contratto la F.V.G.S. procederà all'affidamento del servizio a terzi in danno all'Appaltatore.

L'affidamento a terzi verrà notificato all'Appaltatore nelle forme prescritte.

All'Appaltatore saranno addebitate le spese sostenute in più dalla F.V.G.S. rispetto a quelle previste dal contratto risolto; esse saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Appaltatore; nel caso di minor spesa nulla comporterà all'Appaltatore.

L'esecuzione in danno non esimerà l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ARTICOLO 10:

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Per la particolare tipologia delle prestazioni inerenti il servizio di brokeraggio assicurativo, è vietata ogni forma di subappalto e ogni forma di cessione, anche parziale, del contratto.

CAPITOLATO SPECIALE APPALTO: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

ARTICOLO 11:

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

1. Adempimenti ex L. 136/10 e s.m.i.

il Broker aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/10 e s.m.i. – Piano Straordinario Contro Le Mafie - finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni criminali. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento delle compagnie assicurative agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

2. Passaggio di consegne

L'aggiudicatario dovrà coordinarsi con il broker uscente al fine di acquisire tutte le notizie necessarie ed utili per il subentro nell'incarico di brokeraggio assicurativo. Si impegna, inoltre, ad acquisire la gestione di tutti i sinistri aperti e/o pendenti alla data dell'aggiudicazione garantendo, in via autonoma, la definizione dei rapporti con il precedente broker.

Il passaggio di consegne fra il broker precedente e il nuovo Broker in relazione al pacchetto di polizze stipulate dalla Società dovrà avvenire senza che sia necessario l'intervento della Società e senza che la stessa possa incorrere in alcuna responsabilità derivante dallo stesso; il nuovo Broker si impegna pertanto a tenere indenne la Società da qualsiasi conseguenza negativa, di tipo economico e non, che sia ricollegata al trasferimento dell'incarico dal precedente Broker.

CAPITOLATO SPECIALE APPALTO: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
ARTICOLO 12:
APPLICAZIONE PENALI

In caso di ritardo nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali previste dal presente capitolato ovvero nell'offerta presentata in sede di gara, ove tale inadempienza non comporti la risoluzione ai sensi del precedente art. 11, la Società, accertate le stesse, comunicherà all'aggiudicatario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipata tramite telefax o PEC, l'applicazione, a far data dal giorno successivo a quello in cui l'aggiudicatario ha ricevuto la comunicazione, delle seguenti penali, da corrispondere sul conto bancario indicato nella comunicazione stessa:

Obblighi	Penale giornaliera
predisposizione di un report trimestrale sull'andamento dei sinistri, corredato da valutazioni tecniche e proposte anche con la segnalazione di possibili e/o convenienti metodi di prevenzione degli eventi dannosi, da consegnare alla Società entro la prima settimana del mese;	€ 80,00 per ogni giorno di ritardo
predisposizione di un rapporto annuale che, in relazione agli elementi principali del programma assicurativo, evidenzia gli	€ 80,00 per ogni giorno di ritardo

CAPITOLATO SPECIALE APPALTO: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine, da consegnare alla Società entro 30 giorni da ogni scadenza annuale intermedia del presente servizio di brokeraggio;	
nominare, almeno dieci giorni prima della data di effettiva decorrenza del servizio, il Responsabile dell'incarico ed almeno un referente per la Società, nonché comunicare i numeri telefonici, telefax, mail e quant'altro possa essere utile. Nel caso di sostituzione del responsabile o del/i referente/i, dovrà essere data notizia scritta entro 5 giorni dalla sostituzione;	€ 60,00 per ogni giorno di ritardo da calcolarsi dalla data di decorrenza del servizio di brokeraggio
Il pagamento dei premi dovuti all'assicuratore verrà effettuato dalla Società al broker a seguito della trasmissione da parte di quest'ultimo, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del termine indicato nella polizza per il pagamento del premio, del carico contabile, al quale andrà allegato il documento contrattuale con la relativa	€ 60,00 per ogni giorno di ritardo

CAPITOLATO SPECIALE APPALTO: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

specifica dell'importo dovuto e la	
conferma dell'avvenuta verifica della	
correttezza dello stesso.	

Qualora, a seguito della contestazione da parte della Società, l'aggiudicatario dimostri entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della Raccomandata AR, telefax o PEC della Società di cui sopra che il ritardo non è imputabile allo stesso, la relativa penale sarà disapplicata.

Per ogni giorno di ritardo nel pagamento della penale applicata dalla Società, l'aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere l'importo di € 100,00.

A tal proposito, la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare semestralmente, ai sensi e con le modalità previste dagli artt. 312 e ss. del D.P.R. 207/2010, attività di verifica di conformità, al fine di certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite in conformità e nel rispetto delle condizioni, delle modalità, dei termini e delle prescrizioni dell'appalto in oggetto.

ARTICOLO 13:

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie tra la F.V.G.S. e l'Appaltatore, che potranno insorgere in conseguenza del presente Appalto, saranno devolute al Giudice Ordinario. Il Foro Competente sarà quello di Trieste.

**CAPITOLATO SPECIALE APPALTO: SERVIZIO DI BROKERAGGIO
ASSICURATIVO****ARTICOLO 14:****SPESE DI CONTRATTO**

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, entro il termine di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. a tal fine si impegna a presentare in tempo utile la documentazione necessaria a seguito di richiesta scritta da parte del competente Ufficio.

Ove il termine di cui sopra non venga rispettato, senza giustificato motivo, la Società può unilateralmente dichiarare senza bisogno di messa in mora la decadenza dell'aggiudicazione. Tutte le spese di stipulazione, di registro e di scritturazione del contratto d'Appalto e dei suoi allegati e copie occorrenti, nessuna esclusa, sono a carico dell'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 34, comma 35 della legge 221/2012 le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'I.V.A. sarà corrisposta nella misura dovuta ai sensi di legge.

ARTICOLO 15:**RISERVATEZZA DEI DATI**

L'impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'impresa potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione alla Stazione



CAPITOLATO SPECIALE APPALTO: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

appaltante.

ARTICOLO 16:

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003 s.m.i., nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

ARTICOLO 17

NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale si fa rinvio alla legislazione vigente ed, in modo particolare, in materia di appalti pubblici di servizio al DLgs 163/2006 e s.m.i. nonché al d.lgs. 209/2005 ed alle norme presenti nell'Ordinamento.

